

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

389 / 2022 del 18/10/2022

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO- PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 671/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:

- in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda;

DATO ATTO che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all'interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni

relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 222 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 222/2020, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente al Presidio dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica.
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per

territorio;

DATO ATTO che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2025, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 01.01.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e regolarizzare l'attività prestata da AREU nell'anno 2021, nelle more del perfezionamento della convenzione. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con sede in Bergamo (BG), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2025, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 01.01.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e regolarizzare l'attività prestata da AREU nell'anno 2021, nelle more del perfezionamento della convenzione. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che l'accordo in parola che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente al Presidio dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio Ospedaliero dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica.
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2022 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";

6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 le ASST riconosceranno ad AREU:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
- per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;

9. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della AAT di Bergamo di AREU;

10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione ASST n. 10861 del 01.02.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Bergamo 1
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal dott. Alberto Zoli, legale	
	rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Direttore generale	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito	
	per brevità ASST), con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1,	
	C.F./P.IVA 04114370168, nella persona del suo legale rappresentante	
	pro-tempore, dr.ssa Maria Beatrice Stasi, nella sua qualità di Direttore	
	generale;	
	PREMESSO CHE:	
	l'ASST ha necessità di sottoscrivere con AREU una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo-dipendenti a favore dei propri presidi ospedalieri;	
	la l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e s.m.i. ha definito una significativa evoluzione dei presidi afferenti alle ex aziende ospedaliere, oggi	
	aziende socio sanitarie territoriali (ASST), prevedendo l'attribuzione	
	all'ASST del presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco;	
	la deliberazione di Giunta regionale n. X/2933 del 19 dicembre	
	2014 recante “Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività	
	di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza”,	
	nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema	
		Pagina 1 di 9

	dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che, in caso di trasporti secondari urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di emergenza territoriale 118, con le sue Sale operative di emergenza urgenza (SOREU) e con le équipes e i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;	
	la deliberazione di Giunta regionale n. XI/2019 del 31 luglio 2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PreSST, dei POT e delle degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi socio sanitari territoriali (PreSST), dei Presidi ospedalieri territoriali (POT) e delle degenze di comunità;	
	la suddetta deliberazione n. XI/2933 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica inoltre che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di emergenza urgenza extra-ospedaliero;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Pagina 2 di 9	

	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti	
	degenti, o presenti presso il pronto soccorso del presidio accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente al presidio ospedaliero	
	Papa Giovanni XXIII dell'ASST o ad altre strutture sanitarie <i>hub</i> di	
	riferimento per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della	
	SOREU da parte dell'ASST sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza	
	e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non	
	presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il	
	paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello	
	stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del	
	presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII dell'ASST o di altra struttura	
	ospedaliera <i>hub</i> di riferimento per la specifica patologia clinica.	
		Pagina 3 di 9

	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente decidere le	
	modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di	
	assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può	
	essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della	
	richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità	
	della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un	
	contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro	
	trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un	
	mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico e infermiere	
	a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le	
	contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA2 potrà	
	essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non	
	già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della	
	deliberazione di Giunta regionale n. X/2933 del 19 dicembre 2014, di	
	cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.	
	L'ASST si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente	
	convenzione a inviare un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali	
	tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività	
	riconducibili a quelle oggetto della citata deliberazione di Giunta	
	regionale n. XI/2019 del 31 luglio 2019 (PreSST, POT, degenze sub-	
	acute, post-acute, degenze di comunità).	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST	
	mette a disposizione quale referente amministrativo la dr.ssa Daniela	
	Riva, di cui ai recapiti telefonici 035 267 4191/035 267 4195, e quale	
		Pagina 4 di 9

	referente sanitario la dott.ssa Giulia Bombardieri di cui al recapito telefonico 035 267 5019 e la sig.ra Eleonora Rodeschini di cui al recapito telefonico 0345 27270 7220.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria équipe sanitaria in struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo-dipendente.	
	L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale: DIZZGN e la pec relativa alla fattura elettronica: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.	
	Pagina 5 di 9	

	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le Parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2025, fatti	
	salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1 gennaio 2021 per	
	evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto	
	reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST nelle more	
	del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito	
	rinnovo.	
	Entrambe le Parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta	
	elettronica certificata (PEC): per AREU	
	protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST	
	ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.	
	Le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
		Pagina 6 di 9

	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela	
	dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della	
	stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti	
	devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal	
	fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della	
	corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui	
	rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante	
	delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza	
	anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano a conformarsi a ogni obbligo previsto dal	
	Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione	
	Pagina 7 di 9	

Copia informatica per consultazione
Pagina 14 di 16

Pagina 8 di 9

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti meno di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti più di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Reparto	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Pronto Soccorso	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/